



## ACCORDO SINDACALE

**per l'attuazione degli articoli 4 e 10 del Contratto Collettivo Integrativo del 21.07.2016, riferiti al personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) ed ex-Lettore**

### *La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale*

Visto il precedente accordo, pari oggetto, di data 23/03/2017, modificato in data 11/10/2017, e considerato necessario modificare le previsioni di cui all'art. 2 stralciando il personale ex Lettore;

Concordano che l'accordo del 23/03/2017, modificato in data 11/10/2017, è sostituito dal seguente:

#### **Art. 1 – Oggetto**

1) Il Contratto Collettivo Integrativo, firmato con l'A.P.Ra.N. in data 21 luglio 2016 (di seguito CCI 2016) introduce nuovi istituti incentivanti a favore del personale collaboratore esperto linguistico (di seguito CEL), prevedendo in particolare:

a) art. 4 - Impegno del personale CEL ed ex-lettore alla variazione dell'orario individuale contrattuale

“Al fine di potenziare ulteriormente l'ambito dell'insegnamento linguistico in Ateneo, al personale collaboratore esperto linguistico ed ex lettore che garantisca la propria disponibilità ad un incremento orario, in base alle esigenze didattiche del CLA, potranno essere riconosciuti specifici incentivi una tantum. Detti incentivi potranno essere riconosciuti al personale interessato secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione decentrata di Ateneo.”

b) art. 10: - Premio di Ateneo personale collaboratore esperto linguistico

“Al fine di garantire al personale collaboratore esperto linguistico con contratto di lavoro subordinato un premio in analogia a quello riconosciuto al PTA dall'art. 9 del presente contratto, allo stesso è riconosciuto un compenso da definire in sede di contrattazione decentrata di ateneo.”

2) Il presente accordo definisce le modalità operative con cui si dà attuazione ai sopra riportati istituti che sono disciplinati, in modo distinto e indipendente, negli articoli seguenti

3) Il presente accordo trova applicazione per il biennio 2017-2018.

4) Il budget che il sopra richiamato CCI destina per l'anno 2016, all'art. 4, è portato in aumento a quello previsto per il medesimo articolo per il biennio 2017-2018, in pari misura sui due anni.

#### **Art. 2 - Impegno del personale CEL alla variazione dell'orario individuale contrattuale (art. 4 del CCI 2016)**

1) Al fine di potenziare ulteriormente l'ambito dell'insegnamento linguistico in Ateneo, ai CEL che acconsentono a un incremento del proprio impegno orario ordinario sono riconosciuti specifici incentivi una tantum, come quantificati dal successivo comma 10.

2) L'incremento dell'impegno orario implica la trasformazione del contratto di lavoro sulla base della proposta formulata dal CLA e che sarà presentata in forma scritta a tutti i CEL della



medesima area linguistica nella stessa misura. L'incremento orario proposto potrà essere pari a 100, 200 o 300 ore, quantificato sulla base delle esigenze organizzative del CLA e del numero stimato di CEL che vi potrebbe aderire.

3) Qualora le adesioni dei CEL alla proposta di cui al comma precedente fossero in numero maggiore rispetto alle stime utilizzate per formulare la proposta, le ore di incremento contrattuale potranno essere riproporzionate in modo uniforme fra i CEL interessati all'interno della medesima area linguistica a discrezione del CLA. In questo caso la DRUO, in accordo con il CLA, riformulerà l'incremento orario in egual misura nella stessa area; la riformulazione sarà operata agendo per blocchi unitari pari, di norma, a 100 ore, o, in caso di specifiche necessità, pari a 50 ore; tale accorgimento è adottato per garantire una standardizzazione minima dei contratti.

3 bis) L'eventuale rimodulazione effettuata in base alle effettive necessità è proposta solo nei confronti del personale CEL che abbia inizialmente manifestato la propria disponibilità.

4) Sarà in ogni caso facoltà del CEL ritirare la propria disponibilità nel caso in cui la rimodulazione, operata ai sensi del comma 3, sia al ribasso e non fosse dallo stesso ritenuta coerente con la disponibilità inizialmente manifestata. Nel caso in cui, invece, la rimodulazione sia al rialzo, al CEL è comunque garantito l'impegno di cui alla disponibilità inizialmente manifestata.

5) L'impegno del CEL in attività di insegnamento frontale di cui al contratto individuale di lavoro eventualmente integrato, non può essere superiore alle 8 ore al giorno e alle 36 ore a settimana, salvo motivi eccezionali per esigenze organizzative del CLA.

6) La durata del nuovo contratto individuale di cui ai precedenti commi non può essere inferiore a 3 anni accademici. Il CEL, pertanto, non potrà richiedere la variazione in diminuzione dell'impegno contrattuale causa nuovi o diversi impegni professionali sia interni sia esterni; sono salvaguardate le situazioni dettate da mutate esigenze di carattere personale e quindi sono fatti salvi i motivi eccezionali e/o imprevedibili di natura familiare o personale (es. nascita figli, necessità di accudimento di familiari, insorgenza di patologie). All'interno del mutato impegno orario annuale rimane ferma la distribuzione oraria per le diverse attività così come definita dall'art. 3 del CCI 19 giugno 2008.

7) Nel caso di trasformazione di contratti, personale CEL, a 500 ore/anno, la ripartizione dell'impegno aggiuntivo è effettuata in proporzione alla distribuzione prevista per i contratti con impegno a 600 ore, ovvero proporzionale, nel caso di passaggio a 700 o 800 ore, rispetto a quella definita dall'art. 3 del CCI 19 giugno 2008.

8) Ai collaboratori che optano per un regime orario superiore a 600 ore si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 30-3-2001 n. 165 in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni per il personale in regime di full time.

9) Entro le disponibilità di cui agli specifici stanziamenti previsti dal CCI 2016-2018, come ricalcolati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del presente accordo, a ciascun CEL è riconosciuto un incentivo una tantum in misura pari a 200 euro lordi ogni 100 ore di variazione; per il caso di insufficienza delle risorse stanziare, si dà luogo a riproporzionamento dell'incentivo.

### **Art. 3 - Premio di ateneo personale collaboratore esperto linguistico ed ex – lettore (art. 10 del CCI 2016)**

1) Al fine di erogare un'offerta formativa in ambito linguistico che risponda il più possibile alle esigenze delle strutture accademiche e degli studenti, viene attivato l'istituto della "reperibilità didattica".

2) La reperibilità didattica consiste nella disponibilità di ogni CEL ed ex-Lettore a rendere la sua prestazione lavorativa anche al di fuori delle modalità e tempistiche definite dal contratto di



lavoro individuale e dal CCI 19 giugno 2008. Tali prestazioni lavorative sono retribuite con la corresponsione di un importo orario maggiorato del 20% fino a raggiungimento del budget definito dal CCI 2016-2018 per questo istituto.

3) In particolare, per reperibilità didattica s'intendono le prestazioni lavorative rese nelle seguenti modalità:

a) in una sede situata al di fuori del comune in cui il CEL ed ex-lettore, in accordo con il CLA, ha definito la sua sede didattica abituale;

b) in giorni e fasce orarie diverse dalle 5 mezze giornate a settimana previste dal CCI 2008 come ad esempio nelle fasce serali per almeno quattro sere a settimana, il sabato e/o nei mesi di rallentamento e/o sospensione dell'attività didattica (seconda metà di luglio e agosto);

c) assumendo, a fronte di un preavviso anche minimo ma comunque non inferiore alle 12 ore, l'incarico per un corso non preventivamente programmabile e in una fascia oraria non corrispondente alle fasce orarie di disponibilità concordate a inizio d'anno;

d) correggendo prove d'esame non preventivamente programmate, come ad esempio per mobilità all'estero degli studenti o per studenti con DSA o per fattispecie analoghe;

e) altre fattispecie che saranno definite e rese note per iscritto da parte del CLA, nelle fasi di programmazione didattica, come specificato nei commi seguenti.

4) Il CLA rende note le esigenze di prestazioni comprese nelle tipologie di cui al comma precedente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i CEL ed ex lettori, nelle fasi di programmazione didattica di ogni semestre accademico. Ciascun CEL ed ex-Lettore può aderire alla reperibilità didattica, comunicando al CLA, secondo le modalità da quest'ultimo definite, la propria disponibilità a una o più tipologie. Il CLA, raccolte le disponibilità, nei casi in cui ricorra una delle fattispecie che dà luogo alla reperibilità didattica effettuerà la chiamata dei CEL ed ex-Lettori dando la precedenza al collaboratore che in quel momento risulterà assegnatario di un numero minore di ore complessive, indipendentemente da quando le stesse sono state o dovranno essere svolte (ore da contratto + eventuali ore aggiuntive). Qualora risultasse che il CEL o ex-lettore con i requisiti di reperibilità sopra descritti abbia nel corso della giornata un impegno lavorativo superiore alle 8 ore di insegnamento frontale, il CLA chiamerà il CEL o ex-lettore successivo che risulti possedere i requisiti sopraindicati (numero minore di ore complessivo).

5) Il CEL o ex-lettore contattato (tendendo il contatto per un massimo di 3 ore) sarà tenuto a rispondere tempestivamente e comunque, di norma, entro 2 ore fornendo una risposta riguardo la richiesta di reperibilità didattica. Nel caso di risposta negativa, espressa in due occasioni consecutive e non giustificata dalle casistiche contemplate negli art. 8 c. 2 e art. 10 c2-5 del CCI2008 il CEL o ex-Lettore non sarà più chiamato sino al termine dell'anno accademico.

6) Nel caso in cui uno o più CEL o ex-lettori che abbiano aderito alla reperibilità didattica, non siano stati chiamati nel corso dell'anno accademico in quanto non si sono manifestate esigenze, oppure queste ultime sono state gestite con la reperibilità didattica di altri CEL o ex-Lettori che avevano un numero minore di ore assegnate, non viene riconosciuto alcun incentivo.

7) Nel caso in cui a consuntivo, risultasse non utilizzata una quota parte del fondo destinato ai CEL pari almeno a 5.000 euro, la stessa sarà erogata a favore di tutti i CEL ed ex-Lettori che nell'anno accademico di riferimento abbiano aderito alla reperibilità didattica (oltre che ai CEL e ex-Lettori che non hanno manifestato disponibilità in quanto beneficiari di congedi di maternità/parentali o assenti di lunga durata per malattia), indipendentemente dall'aver o meno effettuate una o più prestazioni di reperibilità didattica nel corso dell'anno. Qualora vi sia una quota residua d'importo inferiore a 5.000 euro, la stessa sarà portata ad incremento del budget specifico dell'anno successivo.

8) Il premio di ateneo riconosciuto ai sensi del presente articolo sarà liquidato agli interessati in unica soluzione a fine anno accademico.

#### **Art. 4 - Quota del premio di ateneo riconosciuta sulla base dei risultati complessivi**

1) Una quota del premio di ateneo destinato a CEL ed ex-lettori, pari al 30% del budget annuale disponibile, viene impegnato per la corresponsione agli stessi di un incentivo riconosciuto in base



ai risultati conseguiti dall'ateneo, come valutati dal Consiglio di amministrazione per la generalità del personale tecnico ed amministrativo.

- 2) Le quote individuali sono rapportate al numero di ore dei singoli contratti individuali.
- 3) L'utilizzo della quota di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata sino ad esaurimento della stessa; di conseguenza le quote individuali non hanno un valore predeterminato.
- 4) Nei casi di valutazione negativa la quota individuale non è corrisposta.

**Art. 5 – Decorrenza applicazione**

Il presente accordo trova applicazione con l'anno accademico 2017-2018, salvo per quanto concerne la previsione di cui all'art. 4, che trova applicazione a far data dall'anno solare 2016.

Trento, 13/11/2017

**La Delegazione di parte pubblica**

**La Delegazione di parte sindacale**

OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL Università

UIL RUA

FGU – federazione Gilda UNAMS

R.S.U.